

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 marzo 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 ottobre
2019, n. 0193/Pres.

Regolamento ai sensi dell'articolo 4 della legge
regionale 12 dicembre 2006, n. 26 (Disciplina dei
cimiteri per animali d'affezione). (20R00015)... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 ottobre
2019, n. 0195/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità
per l'applicazione della riduzione dell'aliquota
dell'IRAP di cui all'articolo 14, commi da 11 a
15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29
(Legge di stabilità 2019) a favore dei soggetti
passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arri-
cchimento del sistema del benessere organizzativo
contrattuale dei dipendenti a tempo indetermi-
nato. (20R00016)... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 ottobre
2019, n. 0196/Pres.

Regolamento in materia di concessione dei
contributi nella forma del credito d'imposta a fa-
vore di soggetti che effettuano erogazioni liberali
per progetti di promozione e organizzazione di
attività culturali e di valorizzazione del patrimo-
nio culturale, in attuazione dell'articolo 7, com-
mi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019,
n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni
2019-2020-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge
regionale 10 novembre 2015, n. 26). (19R00451) Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 ottobre
2019, n. 0197/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la
concessione di contributi nella forma di credito
d'imposta di cui all'articolo 2, comma 35 della
legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge
di stabilità 2019), a favore delle imprese operanti
sul territorio regionale. (20R00017)... Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 novembre 2019, n. 0204/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento re-
cante criteri e modalità per la concessione ad
imprese dei finanziamenti agevolati erogabili ai
sensi dell'articolo 5, comma primo, lettere j), k)
ed m) della legge regionale 20 novembre 1982,
n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regio-
nale per interventi nel settore agricolo) con il
contributo finanziario fornito dal Programma di
sviluppo rurale 2014-2020 ai sensi dell'articolo 3,
commi da 2 a 6, della legge regionale 29 dicem-
bre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra
di bilancio 2017-2019) emanato con decreto del
Presidente della Regione 14 luglio 2017, n. 164/
Pres. (20R00018)... Pag. 19

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 31.

Bilancio di previsione della Regione Emilia-
Romagna 2020-2022. (20R00021)... Pag. 21



REGIONE TOSCANA

LEGGI REGIONALI 10 dicembre 2019, n. 74.

Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente. (20R00026) *Pag.* 23

LEGGI REGIONALI 10 dicembre 2019, n. 75.

Norme per incentivare l'introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche. (20R00027) *Pag.* 26

LEGGI REGIONALI 11 dicembre 2019, n. 76.

Disciplina delle attività di enoturismo. Modifiche alla legge regionale n. 30/2003. (20R00028) *Pag.* 27

LEGGI REGIONALI 11 dicembre 2019, n. 77.

Albo regionale imprese agricolo-forestali. Modifiche alla l.r. n. 39/2000. (20R00029) *Pag.* 31

LEGGI REGIONALI 11 dicembre 2019, n. 78.

Disposizioni in materia di sistemi museali. Modifiche alla l.r. 21/2010. (20R00030) *Pag.* 32



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 ottobre 2019, n. 0193/Pres.

Regolamento ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 13 novembre 2019).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione) ed in particolare l'art. 4;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1382 del 9 agosto 2019, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 12 dicembre 2006 n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione)», riguardante le procedure per l'autorizzazione all'istituzione dei cimiteri, le modalità di registrazione degli animali accolti, le modalità tecniche e operative di attuazione, le modalità e i termini entro i quali i soggetti titolari o gestori di cimiteri già funzionanti si adeguano alle disposizioni del regolamento;

Preso atto che nella riunione del Consiglio delle autonomie locali del 16 settembre 2019 è stato espresso parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1382 del 9 agosto 2019;

Preso atto che nella seduta del 10 ottobre 2019, la III Commissione permanente ha espresso parere favorevole alla deliberazione della Giunta regionale 1382 del 9 agosto 2019;

Visto il testo del «Regolamento ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 12 dicembre 2006 n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione)» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 18 ottobre 2019, n. 1766;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 12 dicembre 2006 n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione)» nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 12 dicembre 2006 n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'autorizzazione all'istituzione dei cimiteri, le modalità di registrazione degli animali accolti, le modalità tecniche e operative di attuazione, le modalità e i termini entro i quali i soggetti titolari o gestori di cimiteri già funzionanti si adeguano alle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dall'art. 4 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione), di seguito denominata «legge».

2. I cimiteri per animali d'affezione sono realizzati sia da soggetti pubblici sia da soggetti privati.

3. La Regione, ai sensi dell'art. 1 della legge, con l'applicazione del presente regolamento, persegue le seguenti finalità:

a) assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti

b) garantire la tutela dell'igiene pubblica, dell'ambiente e della salute della comunità.

Art. 2.

Localizzazione dei cimiteri

1. I cimiteri per animali d'affezione sono localizzati in aree giudicate idonee dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico vigente.

2. Ai sensi dell'art. 338 del regio decreto 1265/1934, i cimiteri per animali devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato, salvo la deroga prevista dal comma 4 del medesimo articolo.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge regionale 22/2017, i cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati nei pressi di cimiteri umani mantenendo una fascia di rispetto non inferiore ai venticinque metri dalle sepolture.

Art. 3.

Procedimento autorizzativo

1. I soggetti privati interessati alla realizzazione dei cimiteri per animali d'affezione devono richiedere al Comune di competenza il rilascio, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, dei necessari titoli edilizi tramite presentazione di domanda, subordinata al parere dell'Azienda sanitaria competente per territorio che accerta l'idoneità igienico sanitaria degli impianti e delle attrezzature.

2. La domanda per il rilascio dei titoli edilizi necessari deve essere corredata, oltre che dagli elaborati progettuali e dalla documentazione e gli interventi edilizi secondo la normativa vigente, dalla documentazione tecnico amministrativa di seguito elencata:

a) relazione idrogeologica della zona interessata dall'intervento, con particolare riguardo alla composizione chimico-fisica del terreno, alla profondità ed alla direzione delle falde acquifere;

b) relazione tecnico-sanitaria contenente:

1) la descrizione della località, con specifico riferimento all'ubicazione, all'orografia ed all'estensione dell'area oggetto di intervento;

2) gli elementi per la verifica di compatibilità del sito sotto gli aspetti igienico sanitari anche in riferimento ai risultati della relazione idrogeologica;



3) l'indicazione dei sistemi di allontanamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi assimilati ai rifiuti urbani;

4) cartografia in scala adeguata a rappresentare, oltre alla zona oggetto di costruzione o di ampliamento, anche le zone circostanti, con l'individuazione di qualsiasi fonte di approvvigionamento idrico, ai fini della tutela della zona di rispetto di cui all'art. 94, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

3. La realizzazione dei cimiteri su iniziativa dei privati è soggetta ad autorizzazione del Comune, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della legge e secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

4. La realizzazione e l'ampliamento di cimiteri per animali d'affezione da parte di soggetti pubblici è disciplinata dall'art. 10 della legge regionale n. 19 dell'11 novembre 2009 (Codice regionale dell'edilizia). I soggetti pubblici sono tenuti comunque ad acquisire il parere dell'Azienda sanitaria competente per territorio.

Art. 4.

Caratteristiche del terreno

1. I campi destinati all'inumazione delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica nonché per proprietà meccaniche e fisiche, che sia asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua di favorire la mineralizzazione delle spoglie. Il suolo dovrà inoltre essere adatto allo scasso per almeno 150 centimetri; tali caratteristiche possono essere ottenute con terreno da riporto e/o sostituzione.

2. I campi destinati all'inumazione delle spoglie devono rispettare la distanza minima di 200 metri nei confronti di pozzi di approvvigionamento di acqua potabile.

Art. 5.

Requisiti strutturali e impiantistici dei cimiteri

1. All'interno del cimitero devono essere presenti:

- a) aree di seppellimento;
- b) sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179);
- c) registro informatico;
- d) approvvigionamento di acqua potabile
- e) spogliatoi e servizi igienici per il personale;
- f) servizi igienici per il pubblico, in numero adeguato alla dimensione della struttura, di cui almeno uno per disabili;
- g) deposito attrezzi;

2. Il cimitero deve essere circondato da un recinto con un'altezza minima di 2,50 metri dal piano esterno di campagna, realizzato in modo da impedire l'ingresso di animali predatori.

3. Le aree destinate ad accogliere le spoglie di animali fino a 40 chilogrammi di peso devono essere distinte da quelle destinate agli animali di peso superiore a 40 chilogrammi, per consentire il rispetto dei turni minimi di disseppellimento, pari rispettivamente a 5 e 10 anni.

4. Tra le fosse deve essere presente un vialetto che deve consentire la piena accessibilità ai visitatori, anche ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 6.

Requisiti gestionali

1. Il responsabile del cimitero per animali d'affezione, i suoi addetti o incaricati devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010 e pertanto la gestione della struttura è vietata a:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale,

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro il sentimento per gli animali di cui al Titolo IX bis e art. 727 del codice penale;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Il soggetto gestore della struttura è tenuto al rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la gestione delle spoglie, lo smaltimento dei rifiuti sanitari e la sicurezza sul lavoro.

3. Il soggetto gestore della struttura è inoltre tenuto a garantire la corretta gestione complessiva della stessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente regolamento e all'autorizzazione ed in particolare per quanto riguarda:

- a) la pulizia e l'ordine negli spazi aperti e confinati;
- b) lo sgombero della neve negli accessi e nella viabilità interna alla struttura;
- c) la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e relative reti, delle aree di pertinenza, delle aree verdi e alberature, delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi;
- d) apertura del servizio al pubblico per almeno 6 ore giornaliere all'interno delle quali il gestore organizzerà l'orario di conferimento delle spoglie.

4. Il servizio di custodia è articolato nella registrazione, tramite strumentazione informatica, accessibile agli organi di controllo, delle spoglie animali e ceneri ricevuti. Il registro informatico viene conservato dal gestore fino alla chiusura e dichiarazione di cessazione dell'attività che dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 12 del presente regolamento, e riporta:


- a) un codice progressivo di identificazione della registrazione;
- b) generalità dell'animale, eventuale microchip, estremi identificativi del proprietario (o del consegnatario, se diverso dal proprietario);
- c) certificato di proprietà o altra documentazione attestante il possesso dell'animale;
- d) ora e data del ricevimento delle spoglie animali e delle ceneri;
- e) estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie e delle ceneri;
- f) ora e data di eventuale incenerimento delle spoglie;
- g) qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento, traslazione all'interno e all'esterno del cimitero;
- h) certificazioni veterinarie acquisite dovranno essere allegate al registro.

5. Al proprietario/conferitore delle spoglie o delle ceneri deve essere rilasciata una ricevuta di conferimento riportante le informazioni di cui all'art. 11 comma 3 del presente regolamento.

6. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge, nel caso in cui l'impresa che gestisce il sito cimiteriale effettui attività di recupero e trasporto delle spoglie animali, questa deve essere autorizzata dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del regolamento (CE) 1069/2009 e dall'art. 17 del regolamento (UE) 142/2011.

7. Le violazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00 come previsto dall'art. 3-bis comma 2 della legge. In particolare le violazioni di cui al comma 4 comportano l'obbligo dell'aggiornamento del registro.

8. Le violazioni di cui al comma 6 del presente articolo comportano le sanzioni previste dall'art. 3-bis comma 3 della legge.



Art. 7.

Modalità di trattamento delle spoglie e servizi offerti

1. La struttura accoglie spoglie di animali d'affezione, classificate nella «Categoria 1 dei sottoprodotti di origine animale non destinati all'alimentazione» di cui al regolamento 1069/2009/CE (art. 8 lettera a) punto iii).

2. Si definiscono animali di piccola-media taglia quelli di peso inferiore ai 40 kg. I limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie sono non oltre cm 160 di lunghezza e non oltre Kg 110 di peso. Animali di taglia superiore dovranno essere preventivamente inceneriti presso idonea struttura autorizzata.

3. Indipendentemente dalla taglia, sono accolte nel cimitero i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione) e le ceneri degli animali di cui al precedente comma 1.

4. Le spoglie di animali d'affezione possono essere trattate mediante inumazione o cremazione.

5. Le spoglie animali sono racchiuse in contenitori di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica.

6. Su ogni contenitore è apposta una targhetta metallica con gli estremi per l'identificazione dell'animale (specie, nome del proprietario, data di inumazione).

7. Possono essere offerti i seguenti servizi:

a) trasporto o traslazione di spoglie, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;

b) confezionamento feretri;

c) inumazione di spoglie, e resti mortali con apposizione dei cippi o altri monumenti funerari sulle fosse;

d) disseppellimento degli stessi;

e) incenerimento di spoglie, resti mortali e resti mineralizzati. L'urna cineraria può essere anche sotterrata o conservata fuori del cimitero a cura del proprietario;

f) la dispersione delle ceneri in forma indistinta in apposite aree all'uopo destinate, generalmente mantenute inerbita, a prato ovvero a giardino con piantumazione di arbusti, alberature, ecc.; su tali superfici saranno distribuite le ceneri in ragione di non più di 1Kg/mq.

8. Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti le parti anatomiche e le spoglie, i resti mortali, i resti mineralizzati e le ceneri di animali deceduti a seguito di malattie infettive diffuse degli animali di cui al regolamento di polizia veterinaria (Decreto Presidente della Repubblica n. 320/1954) che dovranno essere incenerite presso idonea struttura autorizzata ai sensi dell'art. 24 del regolamento CE 1069/2009.

9. Le spoglie animali sono trasportate e conferite nei cimiteri per animali di affezione anche a cura dei proprietari delle stesse purché siano adeguatamente riposte in un contenitore monouso con chiusura e atto a impedire la dispersione dei liquidi e dei materiali biologici e sono accompagnate da un certificato veterinario, ai sensi dell'art. 2 della legge, che riporti il Comune in cui è avvenuto il decesso ed escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della vigente normativa.

10. Le violazioni di cui al comma 9 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00, come previsto dall'art. 3-bis comma 5 della legge.

Art. 8.

Inumazione

1. Le dimensioni della fossa devono essere adeguate alla dimensione dei resti da seppellire.

2. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata ad una profondità tale, rispetto al piano di superficie del cimitero, da consentire una copertura di terreno sopra il contenitore di almeno 70 centimetri per gli animali fino a 40 chilogrammi di peso, e di almeno 150 centimetri per gli animali di peso superiore a 40 chilogrammi di peso.

3. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo o altro monumento funerario con numero progressivo e targa con estremi identificativi dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte) ed eventuale fotografia.

4. Tra le fosse deve essere presente un vialetto che deve consentire la piena accessibilità ai visitatori, anche ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

5. Ogni fossa contiene le spoglie di un unico animale morto.

Art. 9.

Cremazione

1. Le spoglie animali destinate all'incenerimento vengono avviate all'impianto prima possibile dopo l'arrivo al cimitero e sono comunque conservate, per il tempo strettamente necessario fino all'eliminazione, all'interno dei loro contenitori ed in condizioni adeguate di temperatura, in ambienti idonei a non esporle all'attacco di animali indesiderati quali uccelli, roditori e insetti.

2. L'incenerimento si realizza introducendo nella camera di combustione il contenitore integro ed ermeticamente chiuso.

3. È vietata la cremazione dei feretri dotati di cassa in metallo.

Art. 10.

Requisiti degli impianti di cremazione

1. L'incenerimento delle spoglie di animali d'affezione si realizza con impianti a bassa capacità, per i quali non si applica la direttiva 2000/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti.

2. L'impianto soddisfa le condizioni generali di funzionamento ed i requisiti di cui all'art. 6 ed all'allegato III capi I e III del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

3. L'impianto deve altresì essere riconosciuto ed inserito negli appositi elenchi nazionali ai sensi dell'art. 47 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

4. L'impianto accoglie esclusivamente gli animali d'affezione ai quali è destinato il cimitero nonché i resti delle esumazioni di cui all'art. 11.

5. La camera di combustione deve avere una capienza tale da permettere l'accoglimento di animali di lunghezza totale fino a 160 centimetri e peso fino a 110 chilogrammi.

6. L'impianto di incenerimento deve essere dotato di post-combustore.

7. I gas della combustione sono portati in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, alla temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi o ad una temperatura di 1.100 °C per 0,2 secondi; la temperatura è misurata alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di incenerimento.

8. Devono essere presenti e funzionanti i dispositivi di abbattimento delle emissioni che permettono l'osservanza delle norme in materia di tutela della qualità dell'aria dagli inquinanti atmosferici.

9. Le ceneri derivanti dal processo di combustione, su richiesta dei proprietari, sono inserite in contenitori a perfetta tenuta e con chiusura ermetica i quali devono essere etichettati in modo da identificare la specie e le caratteristiche segnaletiche dell'animale; tali contenitori possono essere riposti in apposite cellette cinerarie o essere consegnati ai proprietari.


Art. 11.

Esumazione

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, dopo almeno dieci anni per animali di grande taglia e dopo almeno cinque anni per animali di piccola/media taglia.

2. Sono ammesse esumazioni straordinarie su disposizione dell'autorità giudiziaria o su richiesta del proprietario dell'animale per altra sepoltura o incenerimento.

3. Qualora, all'atto dell'esumazione, la carcassa non sia completamente mineralizzata si dovrà procedere alla inumazione, previa sistemazione della cassa; qualora la carcassa sia completamente mineralizzata sarà possibile cremare le ossa e le relative ceneri potranno essere sparse



nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario.

4. Il terreno liberato è utilizzabile per nuove sepolture.

5. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali sono inceneriti non individualmente.

6. Fatti salvi eventuali fatti di natura penale, le violazioni al presente articolo ammettono una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 1.200,00 e l'obbligo di adempimento della prescrizione omessa, come previsto dall'art. 3-bis comma 8 della legge.

Art. 12.

Dismissione dei cimiteri

1. L'istanza di dismissione della struttura cimiteriale è presentata al Comune territorialmente competente dal soggetto privato titolare della stessa.

2. Il Comune richiede, parere igienico-sanitario alla Azienda sanitaria locale competente, che fornisce le indicazioni necessarie a tutela della salute della comunità e dell'ambiente.

3. È comunque vietata la soppressione del cimitero prima che siano trascorsi 5 anni dall'ultimo seppellimento di animali di peso pari o inferiore a 40 chilogrammi o 10 anni dall'ultimo seppellimento di animali di peso superiore a 40 chilogrammi.

4. Qualora sia necessaria la dismissione anticipata del cimitero, rispetto ai termini di cui al comma 3, le spoglie ancora presenti al momento della cessazione per cui non sia ancora scaduto il termine per l'esumazione, sono, se il proprietario ne fa richiesta, esumate e cremate a spese del gestore e le relative ceneri potranno essere sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario stesso. È fatta salva la procedura di cui all'art. 11, comma 2.

5. È a carico del gestore il completo ripristino dei luoghi con le modalità indicate nella legge.

6. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000,00 ad euro 6000,00, come previsto dall'art. 3-bis comma 10 della legge.

Art. 13.

Vigilanza

1. La vigilanza sul funzionamento dei cimiteri e sull'applicazione del presente regolamento spetta al Comune, che si avvale delle Aziende sanitarie per la verifica degli aspetti igienico sanitari.

Art. 14.

Obblighi di adeguamento

1. I Comuni adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale al presente regolamento, individuando le aree idonee di cui all'art. 2 entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. I Comuni, preliminarmente alla concessione dell'autorizzazione di cui all'art. 3, provvedono alla localizzazione dei cimiteri all'interno delle aree idonee di cui al comma 1, attraverso apposita variante agli strumenti di pianificazione urbanistica.

Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. I soggetti titolari o gestori dei cimiteri per animali d'affezione già funzionanti ed in possesso di autorizzazione, sono tenuti ad osservare gli obblighi presenti dalla legge e dal presente regolamento, ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 commi 2, 3 e 4.

2. I soggetti di cui al comma 1, presentano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti il possesso dei requisiti di cui gli articoli 6, 7 e 8.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

VISTO: *Il Presidente*: FEDRIGA

20R00015

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 ottobre 2019, n. **0195/Pres.**


Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 14, commi da 11 a 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 13 novembre 2019).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) ed in particolare l'art. 14, comma 11, ai sensi del quale per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2019, 2020 e 2021 ai soggetti passivi Irap di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, l'aliquota Irap di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis, del citato decreto legislativo n. 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale, è ridotta dell'1 per cento;

Visto il comma 12 del citato art. 14 della legge regionale n. 29/2018, il quale prevede che l'agevolazione si applica ai soggetti passivi che, nel corso del periodo d'imposta considerato, abbiano sostenuto le spese indicate al comma 11 del medesimo articolo per le quali sia prevista la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente;



Visto il comma 14 del citato art. 14 della legge regionale n. 29/2018, ai sensi del quale l'agevolazione Irap prevista a favore dei suddetti soggetti è concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti d'importanza minore in relazione al settore di attività del beneficiario di cui:

al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013), oppure,

al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013), oppure,

al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014);

Preso atto delle modifiche apportate dal regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 51 del 22 febbraio 2019) al vigente regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Precisato che il richiamo al citato regolamento (UE) n. 1408/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, deve intendersi riferito, dopo le modifiche apportate all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446/1997 con riferimento ai titolari di reddito agrario, a quanta parte di esso trova applicazione nei confronti delle imprese che, ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.)», esercitano le attività agricole di cui all'art. 32, comma 2, lettere b) e c) del T.U.I.R. medesimo oltre i limiti ivi stabiliti, risultando per ciò stesso soggetti passivi Irap e quindi ascrivibili tra i potenziali beneficiari delle deduzioni di cui al presente regolamento;

Precisato che il richiamo al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014), deve intendersi riferito, dopo le modifiche apportate all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, a quanta parte di esso trova ancora applicazione nei confronti delle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, soggette al tributo Irap e quindi ascrivibili tra i potenziali beneficiari delle deduzioni di cui al presente regolamento;

Visto il comma 13 del citato art. 14 della legge regionale n. 29/2018, il quale prevede che con regolamento adottato dalla giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore competente in materia di finanze, di concerto con gli assessori competenti in materia di attività produttive e di lavoro, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 11 del richiamato art. 14;

Visto il testo del «Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap di cui all'art. 14, commi da 11 a 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) a favore dei soggetti passivi Irap che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1793 del 18 ottobre 2019;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap di cui all'art. 14, commi da 11 a 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) a favore dei soggetti passivi Irap che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA


Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'art. 14, commi da 11 a 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato.

(Omissis)

Capo I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di applicazione, con riferimento al territorio regionale, della riduzione dell'1 per cento dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'art. 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) prevista per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2019, 2020 e 2021 a favore dei soggetti



passivi IRAP di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) che, alla chiusura del periodo di imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) per favorire l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

a) contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): i contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;

b) spese per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo deducibili ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente: le spese destinate alle finalità descritte previste a favore della generalità dei dipendenti dai contratti e dagli accordi di cui alla lettera *a)* che il datore di lavoro deve avere sottoscritto alla chiusura del periodo di imposta considerato e per le quali il legislatore statale prevede la deducibilità in sede di dichiarazione dei redditi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - T.U.I.R.) e in forza di ogni ulteriore disposizione normativa statale che disponga in materia, ivi compresi i benefici ascrivibili alle finalità descritte che vengano fruiti per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme dovute a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili dell'impresa, nei limiti e per le ipotesi in cui il legislatore statale ne prevede la deducibilità;

c) stabilmente impiegati sul territorio regionale: i lavoratori assunti a tempo indeterminato, a tempo pieno oppure a tempo parziale, che operano presso unità operative o stabilimenti produttivi insediati sul territorio regionale;

d) impresa unica: come indicato dall'art. 2, paragrafo 2 dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013), n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013) e n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014), l'insieme di due o più imprese tra le quali intercorre, anche per il tramite di una o più altre imprese, almeno una delle seguenti relazioni:

1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

e) arco di tre esercizi finanziari: arco temporale rilevante per gli aiuti fiscali così come definito dell'art. 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni).

Capo II MISURA DELLA AGEVOLAZIONE E SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 3. Misura dell'agevolazione

1. I soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento applicano al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale l'aliquota IRAP di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis, del citato decreto legislativo n. 446/1997, ridotta dell'1 per cento.

Art. 4. Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare della riduzione dell'aliquota Irap di cui al presente regolamento i soggetti passivi Irap di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, del decreto legislativo n. 446/1997, costituiti come:

a) società per azioni e società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1453/2003;

b) enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché *trust*, residenti nel territorio che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'art. 5, comma 3, del T.U.I.R. e persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'art. 55 del T.U.I.R., ivi comprese, ai sensi del comma 1 del citato art. 55, le imprese che esercitano le attività agricole di cui all'art. 32, comma 2, lettere *b)* e *c)* oltre i limiti ivi stabiliti;

d) persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'art. 5, comma 3, del T.U.I.R. esercenti arti e professioni di cui all'art. 53, comma 1, del T.U.I.R.;

e) enti privati diversi dalle società, nonché *trust* che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio;

f) società ed enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello Stato.


Capo III

Art. 5. Requisiti per l'applicazione dell'agevolazione

1. La riduzione di aliquota di cui al presente regolamento opera a favore dei soggetti passivi Irap di cui all'art. 4, che:

a) alla chiusura del periodo di imposta considerato abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo;

b) nel corso del periodo di imposta considerato abbiano sostenuto le spese di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, per le quali sia prevista la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente.



*Capo IV**DURATA E CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI**Art. 6.**Decorrenza e durata dell'agevolazione*

1. La riduzione di aliquota di cui al presente regolamento trova applicazione per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2019, 2020 e 2021.

2. La riduzione di aliquota Irap di cui al presente regolamento opera con riferimento al singolo periodo d'imposta in cui le spese di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*) sono state sostenute dai soggetti passivi Irap di cui all'art. 4.

*Art. 7.**Circostanze ostative all'accesso dell'agevolazione*

1. Ai fini dell'accesso all'agevolazione di cui al presente regolamento costituisce requisito essenziale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), altresì l'assenza, nei locali ove si esercita l'attività, di apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

2. In considerazione di quanto previsto dall'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non è consentito l'accesso all'agevolazione laddove l'iniziativa posta in essere avvenga in violazione del divieto di attribuzione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, assumendo, i rapporti giuridici così instaurati, rilevanza ai fini della concessione dell'agevolazione medesima.

*Art. 8.**Cumulo con altre misure agevolative*

1. La riduzione di cui al presente regolamento non è cumulabile con le misure regionali che prevedono riduzioni di aliquota Irap di cui all'art. 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), fatta eccezione per l'agevolazione di cui all'art. 8-bis, comma 2, della legge regionale n. 1/2014, relativa alla disinstallazione volontaria dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

*Capo V**REGIMI DI AIUTO**Art. 9.**Regime di aiuto*

1. L'agevolazione di cui al presente regolamento è concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti d'importanza minore in relazione al settore di attività del beneficiario di cui:

a) al regolamento generale (UE) n. 1407/2013, oppure,

b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 inerente al settore agricolo, come modificato dal regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 51 del 22 febbraio 2019) oppure,

c) al regolamento (UE) n. 717/2014 settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Il richiamo al regolamento (UE) n. 1408/2013, inerente al settore agricolo, si intende riferito, dopo le modifiche apportate all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446/1997 con riferimento ai titolari di reddito agrario, a quanta parte di esso trova applicazione nei confronti delle imprese agricole di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c*), soggette al tributo Irap ed ammesse alla fruizione delle deduzioni di cui al presente regolamento.

3. Il richiamo al regolamento (UE) n. 717/2014, inerente al settore della pesca e dell'acquacoltura, si intende riferito, dopo le modifiche apportate all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, a quanta parte di esso trova ancora applicazione nei confronti delle im-

prese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, soggette al tributo Irap ed ammesse alla fruizione delle deduzioni di cui al presente regolamento.

*Art. 10.**Soglie degli aiuti concessi in regime «de minimis» ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014*

1. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad un'impresa unica non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad un'impresa unica attiva nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo nel settore agricolo, come modificato dal regolamento (UE) n. 2019/316, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi a un'impresa unica non può superare 20.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari oppure, laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, paragrafo 3-bis, del medesimo regolamento n. 1408/2013, di 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 717/2014, relativo al settore della pesca e dell'acquacoltura, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi a un'impresa unica non può superare 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

*Art. 11.**Computo del periodo di riferimento ai fini del regime «de minimis»*

1. Ai fini del computo del periodo di riferimento per la verifica del rispetto delle soglie stabilite per il regime «*de minimis*», si applica la disciplina di cui all'art. 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 115/2017 ai sensi del quale:

a) gli aiuti fiscali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati nel registro nazionale degli aiuti di Stato nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati;

b) con riferimento agli aiuti fiscali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione, ai fini del calcolo del cumulo degli aiuti «*de minimis*» il registro nazionale degli aiuti di Stato utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale;

c) l'impossibilità di registrazione dell'aiuto «*de minimis*» per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto «*de minimis*» pertinente, determina l'illegittimità della fruizione.

*Capo VI**OBBLIGHI DEI BENEFICIARI**Art. 12.**Obblighi dichiarativi dei beneficiari*

1. In conformità con quanto stabilito dall'art. 14, comma 6, del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 115/2017, a far data dal 1° luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti «*de minimis*» già concessi avviene esclusivamente attraverso il registro nazionale degli aiuti di Stato. Fino a tale data l'amministrazione regionale, quale soggetto concedente, è tenuta a effettuare il predetto controllo, oltre che sulla base delle informazioni desumibili dalla visura aiuti «*de minimis*», anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti beneficiari relativamente agli aiuti «*de minimis*» concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

2. Al fine di provvedere ai controlli di cui al comma 1, ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'art. 10, i soggetti che applicano le riduzioni di cui al presente regolamento sono tenuti a presentare all'amministrazione regionale, sino alla data del 1° luglio 2020, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti «*de minimis*» concessi nell'arco di tre esercizi finanziari entro il termine previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per



la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), stabilito per la presentazione della dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 446/1997.

3. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti «*de minimis*» di cui al comma 2 è presentata esclusivamente in via telematica, in conformità con quanto stabilito dall'art. 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

4. A far data dal 2 luglio 2020 i soggetti beneficiari sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti «*de minimis*» concessi nell'arco di tre esercizi finanziari di cui al comma 2.

Capo VII

CONTROLLI SULLA LEGITTIMA FRUIZIONE

Art. 13. Controlli

1. I controlli sulla legittima fruizione delle riduzioni di cui al presente regolamento sono effettuati dall'Agenzia delle entrate ai sensi della Convenzione vigente per la gestione dell'Irap e dell'addizionale regionale all'Irpef di cui all'art. 9 della legge regionale n. 4/2000.

2. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti gli aiuti «*de minimis*» di cui all'art. 12 è effettuato dalla Guardia di finanza ai sensi del protocollo d'intesa in essere con il Comando regionale della Guardia di finanza.

Capo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Visto: *Il Presidente*: FEDRIGA

20R00016

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 ottobre 2019, n. 0196/Pres.

Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2020-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 31 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 30 ottobre 2019).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2020-2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) e, in particolare, l'art. 7, comma 21, il quale dispone che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi nella forma del credito d'imposta, a favore dei

soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale;

Visto l'art. 7, comma 22, della legge regionale n. 13/2019, il quale prevede che i contributi sotto forma di credito di imposta sono concessi ad imprese e fondazioni, in relazione ai finanziamenti per:

a) progetti di intervento localizzati in Friuli-Venezia Giulia, aventi le finalità di cui al comma 21, promossi da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, con sede legale od operativa in Friuli-Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale;

b) progetti di intervento previsti dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2014, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo);

Visto l'art. 7, comma 29, della legge regionale n. 13/2019, che prevede che con regolamento regionale sono disciplinate le modalità ed i termini di accesso e gestione dei contributi nella forma del credito d'imposta;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

Visto il testo del «Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'art. 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2020-2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);


Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1823 di data 25 ottobre 2019;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'art. 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2020-2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.



Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'art. 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2020-2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

(Omissis).

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2020-2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), di seguito legge, definisce le condizioni specifiche per la concessione dei contributi nella forma di credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) microimprese, piccole e medie imprese (PMI): le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

b) grandi imprese (GI): le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese di cui alla lettera *a)*;

c) prevalenza delle finalità rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale: la prevalenza delle finalità rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale, ricavata dal fatturato in relazione all'ultimo bilancio approvato riferito all'attività culturale o alla valorizzazione del patrimonio culturale e dal costo del personale impiegato nella realizzazione di attività culturali o nella valorizzazione del patrimonio culturale;

d) progetti d'intervento finanziabili: i progetti proposti dai promotori accreditati di cui alla lettera *e)* e i progetti di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b)* inseriti nell'elenco di cui all'art. 15, comma 1;

e) promotori accreditati: i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 10, accreditati ai sensi degli articoli 11 e 12 o dell'art. 14;

f) beneficiari dell'erogazione liberale: i promotori di cui alla lettera *e)*, i cui progetti d'intervento sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 15, comma 1;

g) beneficiari dell'agevolazione nella forma del credito d'imposta: le imprese e le fondazioni aventi i requisiti di cui all'art. 7, che abbiano effettuato un'erogazione liberale a favore di uno dei beneficiari di cui alla lettera *f)*, per la realizzazione di uno dei progetti di cui alla lettera *d)*;

h) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE)

n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

Capo II

REGIMI DI AIUTO

Art. 3.

Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Per le imprese operanti in tutti i settori economici, salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5, i contributi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Sono esclusi dagli aiuti i settori e le tipologie di aiuto di cui all'art. 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013, fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento medesimo.

3. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa, o se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima impresa unica, non supera euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa, o se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, non può superare euro 100.000,00 nell'arco dei tre esercizi finanziari.

4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla impresa unica di cui l'impresa fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 4.


Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013

1. Per le imprese operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli, i contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Sono esclusi dagli aiuti i settori e le tipologie di aiuto di cui all'art. 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1408/2013, fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafi 2 e 3 del regolamento medesimo.

3. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013:

a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa o se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1408/2013, a una medesima «impresa unica», non supera 20.000 euro nell'arco di tre esercizi fiscali. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Il periodo da prendere in considerazione è determinato facendo riferimento agli esercizi fiscali utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato;



b) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato al predetto regolamento (UE) n. 1408/2013.

4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013, dalla impresa unica di cui l'impresa fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 5.

Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014

1. Per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, i contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 190 del 28 giugno 2014.

2. Sono esclusi dagli aiuti i settori e le tipologie di aiuto di cui all'art. 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 717/2014, fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafi 2 e 3 del regolamento medesimo.

3. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 717/2014, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa o se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 717/2014, a una medesima impresa unica, non supera 30 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati nello Stato membro interessato.

4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 717/2014, dalla impresa unica di cui l'impresa fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 717/2014 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 6.

Cumulo

1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento sono cumulabili con ulteriori misure di incentivazione comunitarie, nazionali e regionali, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto prevista dai regolamenti di cui al Capo II e comunque nel limite massimo di spesa effettivamente sostenuta.

Capo III

BENEFICIARI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

Art. 7.

Beneficiari dei contributi e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, i seguenti soggetti, aventi sede legale o operativa sul territorio regionale:

a) le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese che, alla data della presentazione della domanda di contributo, soddisfino i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014;

b) le grandi imprese;

c) le fondazioni, escluse le fondazioni bancarie.

2. I soggetti di cui al comma 1, possiedono i seguenti requisiti:

a) hanno la sede legale o operativa in Friuli-Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda;

b) finanziano uno dei progetti di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e b);

c) finanziano i progetti con un importo minimo pari a:

1) 10.000,00 euro per le fondazioni, le grandi e medie imprese;

2) 5.000,00 euro per le micro e piccole imprese.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), possiedono, inoltre, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) sono regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese delle CCIAA;

b) non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o non sono sottoposti a procedure concorsuali o non hanno in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;

c) non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

d) rispettano le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

e) non si trovano nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia.

4. I soggetti di cui al comma 1, lettera c) possiedono, inoltre, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) sono iscritti nel registro delle persone giuridiche;

b) non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001;

c) non si trovano nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia.

5. Il requisito di cui ai commi 3, lettera e) e 4, lettera c) è accertato prima della concessione del contributo.

Art. 8.

Intensità dell'agevolazione

1. Ai soggetti di cui all'art. 7, è riconosciuto un credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti de minimis, nelle seguenti misure:

a) 40 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui all'art. 9, comma 1, lettera a);

b) 20 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui all'art. 9, comma 1, lettera b).

Capo IV

PROGETTI FINANZIABILI, PROMOTORI E ACCREDITAMENTO


Art. 9.

Progetti finanziabili

1. Sono finanziabili i seguenti progetti:

a) progetti di intervento localizzati in Friuli-Venezia Giulia aventi le finalità di cui all'art. 1, promossi dai soggetti di cui all'art. 10;

b) progetti d'intervento previsti all'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, localizzati in Friuli-Venezia Giulia.



Art. 10.

Promotori dei progetti finanziabili

1. Sono promotori dei progetti finanziabili di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e b):

a) i comuni del Friuli-Venezia Giulia;

b) gli altri soggetti pubblici o i soggetti privati, senza di scopo di lucro, con sede legale o operativa in Friuli-Venezia Giulia, che abbiano nello statuto o nell'atto costitutivo l'indicazione delle finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 11.

Modalità di accreditamento dei promotori dei progetti finanziabili

1. I promotori dei progetti predispongono e presentano la domanda di accreditamento esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle domande di accreditamento, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto munito di procura.

3. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico dedicato sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate alla cultura.

4. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 10 e la qualità di rappresentante legale o di procuratore del richiedente l'accredimento;

b) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

5. I fac-simili dei documenti di cui al comma 4 sono approvati con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.

Art. 12.

Accreditamento dei promotori

1. I promotori che presentano domanda di accreditamento, in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, sono inseriti in un elenco regionale, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, da adottarsi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.

2. L'accredimento decorre dalla data di inserimento nell'elenco.

3. Qualunque modifica dello statuto o dell'atto costitutivo del promotore accreditato, inserito nell'elenco di cui al comma 1, è tempestivamente comunicata alla Direzione centrale competente in materia di cultura.

4. La perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 10 comporta la cancellazione dall'elenco. La cancellazione è disposta con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura.

Art. 13.

Presentazione dei progetti finanziabili oggetto di erogazione liberale

1. I soggetti di cui all'art. 10, accreditati ai sensi dell'art. 12, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentano alla Regione, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura,

previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 82/2005, i progetti d'intervento che intendono candidare a finanziamento nell'anno successivo, redatti secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione dei progetti d'intervento finanziabili, pubblicate sulla medesima pagina web. Ciascun progetto d'intervento presentato rientra o nella tipologia di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) o in quella di cui all'art. 9, comma 1, lettera b).

2. Costituisce parte integrante della presentazione dei progetti d'intervento la seguente documentazione:

a) relazione illustrativa del progetto, con indicazione della relativa durata;

b) il piano finanziario preventivo che indichi i costi relativi al progetto e le eventuali entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici e privati ad esso specificatamente destinati;

c) l'impegno al rispetto degli obblighi di cui all'art. 17, sottoscritto dal legale rappresentante del proponente o da altro soggetto munito di procura.

3. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui all'art. 15, comma 1, i progetti d'intervento di cui al comma 1 sono valutati dalla commissione di valutazione di cui all'art. 16.

Art. 14.

Accreditamento automatico dei promotori

1. I soggetti promotori dei progetti di cui all'art. 15, commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono automaticamente inseriti nell'elenco di cui all'art. 12, comma 1.

Art. 15.

Elenco dei progetti d'intervento finanziabili

1. Entro il 28 febbraio, la Giunta regionale individua l'elenco dei progetti d'intervento finanziabili, di seguito Elenco, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.

2. Sono inseriti nell'Elenco i progetti d'intervento, presentati ai sensi dell'art. 13, individuati tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia culturale, dando priorità ai progetti presentati in forma associata ovvero ai progetti presentati singolarmente aventi valenza culturale o economica di livello sovracomunale.

3. Sono inseriti nell'Elenco i progetti finanziati ai sensi delle seguenti disposizioni della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), promossi dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10:

a) art. 9, comma 2, lettera a) e art. 11;

b) art. 9, comma 2, lettera b) e art. 12;

c) art. 9, comma 2, lettera c) e art. 13;

d) art. 18;

e) art. 19;

f) art. 24, comma 2, lettera a);

g) art. 26, comma 2, lettera a).

4. Sono altresì inseriti nell'Elenco i progetti di cui alle seguenti disposizioni della legge regionale n. 16/2014, promossi dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, che abbiano ottenuto il punteggio minimo individuato con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle singole graduatorie, da adottarsi entro quindici giorni dal decreto di approvazione delle graduatorie medesime:

a) art. 9, comma 2, lettera d) e art. 14, comma 2;

b) art. 23, comma 6;


c) art. 24, comma 6;

d) art. 26, comma 8;

e) art. 27-quater, comma 4.

5. Sono altresì inseriti nell'Elenco i progetti promossi dai seguenti soggetti, qualora in possesso dei requisiti di cui all'art. 10:

a) Ente regionale Teatrale del Friuli-Venezia Giulia (ERT), inseriti nei piani di intervento triennali, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 16/2014;



b) Istituzione musicale e sinfonica del Friuli-Venezia Giulia, relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico ai sensi dell'art. 17-bis della legge regionale n. 16/2014;

c) Associazione Cineteca del Friuli, relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 16/2014;

d) Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF), relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 16/2014;

e) Università popolare di Trieste, inseriti nei programmi annuali di intervento, ai sensi dell'art. 27-bis della legge regionale n. 16/2014;

f) Fondazione Aquileia, di cui alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area);

g) soggetti gestori territoriali di ciascun sito Unesco regionale, di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), inseriti nei rispettivi programmi operativi;

h) Museo regionale etnografico storico sociale - MESS, di cui all'art. 12-bis della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali).

6. Sono altresì inseriti nell'Elenco, previa valutazione della commissione di valutazione di cui all'art. 16, i progetti promossi dai seguenti soggetti, qualora in possesso dei requisiti di cui all'art. 10:

a) musei comunali del Friuli-Venezia Giulia;

b) musei privati a rilevanza regionale inseriti nell'Elenco di cui all'art. 8, comma 5 della legge regionale n. 23/2015;

c) sistemi bibliotecari di cui all'art. 25 della legge regionale n. 23/2015;

d) biblioteche pubbliche di ente locale del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 29 della legge regionale n. 23/2015;

e) biblioteche di interesse regionale di cui all'art. 30 della legge regionale n. 23/2015;

f) enti locali e altri soggetti titolari di archivi storici, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 23/2015.

7. Sono altresì inseriti nell'Elenco i progetti d'intervento previsti dall'art. 1 del decreto-legge n. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2014, localizzati in Friuli-Venezia Giulia.

8. L'Elenco è aggiornato con cadenza almeno semestrale.

Art. 16.

Commissione di valutazione

1. La commissione di valutazione dei progetti di cui agli articoli 13, comma 3 e 15, comma 6, è nominata con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura ed è composta, in relazione alle competenze necessarie per la valutazione dei progetti:

a) dal direttore centrale o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) dal direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o suo delegato ovvero dal direttore del Servizio competente in materia di beni culturali, o suo delegato;

c) da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. La commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine designati, previa intesa, dalle Università regionali o dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli-Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli-Venezia Giulia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

3. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 17.

Obblighi dei promotori accreditati

1. Il promotore accreditato, il cui progetto d'intervento è inserito nell'elenco di cui all'art. 15, comma 1, è tenuto a realizzare il progetto.

2. La mancata realizzazione del progetto da parte del promotore di cui al comma 1, comporta la non candidabilità di progetti d'intervento nei due anni successivi.

Capo V

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Art. 18.

Domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è compilata e presentata, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 7/2000, alla Direzione centrale cultura e sport, attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.

2. I soggetti di cui all'art. 7, presentano una sola domanda di contributo per ogni progetto finanziabile contenente, in particolare, le seguenti indicazioni:

a) l'ammontare della somma che si intende erogare, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 7, comma 2, lettera c);

b) il progetto d'intervento oggetto del finanziamento tra quelli inseriti nell'elenco di cui all'art. 15, comma 1.

3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestanti, in particolare, i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7, la qualità di rappresentante legale o di procuratore del richiedente e il rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato;

b) le attestazioni di presa visione della nota informativa sul procedimento e dell'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'art. 23;

c) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

4. I fac-simili dei documenti di cui al comma 3 sono approvati con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.

5. La mancata indicazione degli elementi di cui al comma 2 e la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a) e b) comporta l'inammissibilità della domanda.


Art. 19.

Presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo è compilata e presentata, nell'anno in cui si intende effettuare l'erogazione liberale, alla Direzione centrale cultura e sport, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 82/2005, e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle domande, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda di contributo di cui al comma 1, è presentata dal 1° marzo al 30 ottobre di ogni anno.

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto munito di procura.



4. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico dedicato sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate alla cultura.

Art. 20.
Inammissibilità della domanda di contributo

1. Sono inammissibili e vengono archiviate, in particolare, le domande:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 7;
- b) relative a progetti diversi da quelli di inseriti nell'elenco di cui all'art. 15, comma 1;
- c) prive delle indicazioni di cui all'art. 18, comma 2;
- d) prive dei documenti indicati all'art. 18, comma 3, lettere a) e b);
- e) inoltrate con modalità diverse da quella prevista dall'art. 18, comma 1;
- f) presentate fuori dai termini previsti dall'art. 19, comma 2.

Capo VI
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, PRENOTAZIONE,
CONCESSIONE E FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 21.
*Istruttoria delle domande, prenotazione
e concessione del contributo*

1. La Direzione, attraverso l'attività istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande e di quanto previsto all'art. 18, commi 2 e 3.

2. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della domanda, è data al richiedente comunicazione di prenotazione del contributo nella forma di credito d'imposta. Entro i successivi trenta giorni, il richiedente presenta alla Regione idonea documentazione attestante l'avvenuta erogazione liberale, trascorso inutilmente il quale la prenotazione decade e la domanda si intende rinunciata.

3. Il contributo è concesso con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

4. I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili; dell'esaurimento delle risorse e dell'eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è data comunicazione ai soggetti interessati mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata al presente regolamento.

Art. 22.
Modalità di erogazione delle liberalità

1. Le erogazioni liberali sono effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- a) bonifico bancario;
- b) versamento su conto corrente intestato al soggetto promotore.

Art. 23.
Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:

- a) effettuare l'erogazione liberale nell'ammontare indicato in domanda e relativamente al progetto d'intervento ivi individuato;
- b) effettuare l'erogazione liberale nel termine di cui all'art. 21, comma 2;
- c) effettuare l'erogazione liberale con uno dei sistemi di pagamento di cui all'art. 22;
- d) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge n. 124/2017.

Art. 24.
Fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta non può essere chiesto a rimborso ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), con le modalità previste dalla convenzione con l'Agenzia delle entrate di cui all'art. 2, comma 39 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).

2. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, indicando il codice tributo istituito dall'Agenzia medesima. Il codice tributo è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it

3. Il credito d'imposta è fruibile dal mese successivo a quello del decreto di concessione ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato il decreto medesimo, a pena di decadenza dal diritto di utilizzare in compensazione la quota non usufruita.

Capo VII
ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 25.
Ispezioni e controlli

1. L'amministrazione regionale effettua verifiche a campione sulle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti da parte dei beneficiari; qualora accerti in capo al beneficiario la mancanza dei requisiti per la concessione del contributo, provvede alla revoca del decreto di concessione.

2. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 26.
*Revoca del decreto di concessione
e rideterminazione del contributo*

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) inadempimento degli obblighi di cui all'art. 23, salvo quanto previsto al comma 2.


2. Il contributo concesso è proporzionalmente rideterminato qualora l'erogazione liberale effettuata risulti essere inferiore all'erogazione liberale sulla base della quale è stato parametrato il contributo, fermi restando i limiti di cui all'art. 7, comma 2, lettera c).

3. La revoca del decreto di concessione del contributo e la rideterminazione del contributo comportano la restituzione delle somme eventualmente già fruite o fruite in eccesso, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000. Il credito d'imposta è restituito utilizzando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, indicando l'importo dovuto come importo a debito, con il medesimo codice tributo utilizzato per la compensazione.

Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.
Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate al Capo II, nonché, alla legge regionale n. 7/2000.



Art. 28.
Norme transitorie

1. Nelle more degli adeguamenti tecnologici dei sistemi informatici le domande di accreditamento dei soggetti promotori e le domande di contributo di cui al presente regolamento sono presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del richiedente. Il messaggio di posta elettronica certificata ha ad oggetto l'indicazione «LR 13/2019 art. 7, commi da 21 a 31 - Art bonus regionale».

2. Le domande di cui al comma 1, redatte su modelli approvati con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicati sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura, sono sottoscritte dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto munito di procura.

3. La domanda o le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 11, comma 4, lettera a) e 18, comma 3, lettera a) se sottoscritte con firma autografa, sono corredate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità; se firmate digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h).

4. La domanda di accreditamento e la relativa documentazione, sono presentate alla Regione dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Per l'anno 2019, i progetti d'intervento finanziabili sono quelli di cui all'art. 15, commi 3, 5 e 7, inseriti nell'elenco allegato A al presente regolamento.

6. Per l'anno 2019, i soggetti di cui all'art. 7 presentano domanda di contributo esclusivamente con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento ed entro il termine perentorio del 22 novembre. Entro dieci giorni dalla data di ricevimento della domanda è data al richiedente comunicazione di prenotazione del contributo nella forma di credito d'imposta. Entro i successivi sette giorni, il richiedente presenta alla Regione idonea documentazione attestante l'avvenuta erogazione liberale trascorso inutilmente il quale la prenotazione decade e la domanda si intende rinunciata. Il contributo è concesso con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

7. Per l'anno 2019 sono ammesse a contributo le erogazioni liberali erogate a decorrere dal 10 agosto 2019, a favore dei progetti di intervento inseriti nell'elenco di cui al comma 5. A tal fine i soggetti di cui all'art. 7 allegano alla domanda di contributo la documentazione attestante l'avvenuta erogazione liberale. In tali casi non si procede alla comunicazione della prenotazione di cui al comma 6.

8. Per l'anno 2019, qualora il codice tributo non sia ancora pubblicato sul sito istituzionale della Regione alla data del decreto di concessione, il credito d'imposta è fruibile dal mese successivo a quello della pubblicazione del codice tributo ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della pubblicazione medesima, a pena di decadenza dal diritto di utilizzare in compensazione la quota non usufruita.

Art. 29.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

19R00451

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 ottobre 2019, n. 0197/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi nella forma di credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 35 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), a favore delle imprese operanti sul territorio regionale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 13 novembre 2019).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2, comma 35 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi nella forma di credito d'imposta, a favore delle imprese operanti sul territorio regionale, anche al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi a loro carico, per attività di ricerca e sviluppo, di cyber security, big-data e sviluppo competenze digitali, nonché per attività di fusione e acquisizione;

Visto l'art. 2, comma 37 della legge regionale n. 29/2018 ai sensi del quale con regolamento adottato dalla giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di finanze, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare del credito d'imposta di cui al comma 35 dell'art. 2 medesimo;

Visto il testo recante «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi nella forma di credito d'imposta di cui all'art. 2, comma 35 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), a favore delle imprese operanti sul territorio regionale» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della giunta regionale 25 ottobre 2019, n. 1819;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi nella forma di credito d'imposta di cui all'art. 2, comma 35 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), a favore delle imprese operanti sul territorio regionale» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.



Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi nella forma di credito d'imposta di cui all'art. 2, comma 35 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), a favore delle imprese operanti sul territorio regionale.

(Omissis).

CAPO I

Oggetto e disposizioni generali

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 37 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), stabilisce i criteri e le modalità per la concessione a favore delle imprese operanti sul territorio regionale di contributi relativi alle attività di ricerca e sviluppo, di cyber security, big-data e sviluppo competenze digitali, nonché alle attività di fusione e acquisizione aziendale nella forma del credito di imposta a compensazione di tutte le imposte e i contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi di cui all'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).

Art. 2.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Il contributo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto alle imprese iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio, che hanno la sede legale o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale, per le iniziative agevolabili di cui agli articoli 10 e 11, ovvero la sede legale nel territorio medesimo per le iniziative di cui all'art. 12, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per poter beneficiare dell'agevolazione il beneficiario:

a) non deve essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;

b) non deve essere destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

c) deve rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «microimprese, piccole e medie imprese (PMI)»: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla norma-

tiva citata, in particolare per quanto concerne la definizione di impresa associata e collegata:

Dimensione	Occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
		Max 2 ML	Max 2 ML
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

b) «impresa unica»: ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013, per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;


4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da 1) a 4), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica;

c) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

d) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

e) «ente di ricerca»: soggetto quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.



Art. 4.

Regime di aiuto e normativa di riferimento

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi a una impresa unica non può superare euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi a una impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, non può superare euro 100.000,00 nell'arco dei tre esercizi finanziari.

3. La concessione dei contributi di cui al comma 1, è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti «*de minimis*» durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 5.

Cumulabilità

1. I contributi concessi sotto forma di credito d'imposta sono cumulabili esclusivamente con altri incentivi concessi in regime «*de minimis*» e con misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, ottenuti per le stesse iniziative, aventi ad oggetto le stesse spese, nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta, nel rispetto del limite di cui all'art. 4.

Art. 6.

Settori esclusi

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 non possono beneficiare dei contributi le imprese che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento medesimo, richiamati nell'Allegato A al presente regolamento.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Sono ammesse le spese indicate agli articoli 10, 11 e 12 sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, nonché quelle sostenute dal primo gennaio dell'anno precedente la medesima data.

Art. 8.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammesse le spese diverse da quelle di cui agli articoli 10, 11 e 12, nonché:

a) l'IVA, salvo il caso in cui non sia recuperabile, e ogni altra imposta e tassa;

b) le spese per l'acquisto di beni usati;

c) spese sostenute a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 9.

Limiti di spesa e di contributo

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa ammissibile è pari o superiore a 10.000 euro.

2. Il limite massimo del contributo concedibile è pari a 150.000 euro.

CAPO II

Contributi per attività di ricerca e sviluppo

Art. 10.

Intensità dell'aiuto e spese ammissibili

1. Il contributo per attività di ricerca e sviluppo da realizzarsi sul territorio regionale, è concesso a fronte delle spese di cui al comma 2, nella misura del 50 per cento.

2. Sono ammesse a contributo le seguenti spese:

a) spese per la ricerca contrattuale, realizzata anche in collaborazione con enti di ricerca, per servizi di consulenza, nonché per prestazioni e servizi necessari all'attività di ricerca e sviluppo e alla realizzazione di prototipi;

b) acquisto di know how e brevetti per la realizzazione del progetto;

c) spese per l'acquisto di materiali durevoli direttamente imputabili al progetto e alla realizzazione di prototipi;

d) spese per l'acquisto di strumentazione, di attrezzature, licenze e software, specificatamente utilizzati per la realizzazione del progetto, nel limite massimo del 30 per cento della spesa complessiva sostenuta e ritenuta ammissibile;

e) spese connesse all'attività di certificazione della spesa di cui all'art. 15.

3. I beni oggetto di contributo sono consegnati o installati presso la sede o l'unità operativa in cui viene realizzata l'iniziativa.

CAPO III

Contributi per attività di cyber security big data e competenze digitali

Art. 12.

Intensità dell'aiuto e spese ammissibili

1. Il contributo per attività di cyber security, big data e competenze digitali da realizzarsi sul territorio regionale è concesso a fronte delle spese di cui al comma 2 nella misura del 50 per cento.

2. Sono ammesse a contributo le seguenti spese:

a) spese per attività di consulenza, servizi e formazione del personale in ambito cyber security inteso come l'insieme dei mezzi e delle tecnologie tesi alla protezione dei sistemi informatici in termini di disponibilità, confidenzialità e integrità dei beni o asset informatici, e specificatamente per:

1) attività di assessment diretta all'individuazione delle minacce, della vulnerabilità e dei rischi dell'organizzazione dal punto di vista tecnico, organizzativo, giuridico;

2) attività consulenziale di adeguamento diretta a sanare le criticità rilevate dopo l'attività di assessment in ambito organizzativo e giuridico;

3) attività sistemistica di adeguamento diretta a sanare le criticità rilevate dopo l'attività di assessment in ambito tecnologico;

4) attività di check e VA periodici, diretta a verificare se gli adeguamenti posti in essere mantengono la loro efficacia ovvero a verificare se sono occorse modifiche organizzative o tecniche;

b) consulenza e formazione del personale in ambito big-data;


c) consulenza per lo sviluppo delle competenze digitali;

d) acquisto ed installazione di hardware, nonché acquisto ed installazione di sistemi di sicurezza della connessione di rete;

e) acquisto di software e licenze, anche a canone periodico o a consumo, specificatamente utilizzati per le attività di cui al comma 1;

f) spese connesse all'attività di certificazione della spesa di cui all'art. 15.

3. beni oggetto di contributo sono consegnati o installati presso la sede o l'unità operativa in cui viene realizzata l'iniziativa.



CAPO IV

Contributi per attività di fusione e acquisizione aziendale

Art. 12.

Intensità dell'aiuto e spese ammissibili

1. Il contributo per attività di fusione o acquisizione aziendale è concesso ai soggetti che risultano dalle operazioni medesime avvenute prima della presentazione della domanda, a fronte delle spese di cui al comma 2 sostenute dalle imprese partecipanti o risultanti dall'operazione, nella misura del 50 per cento.

2. Sono ammissibili le spese legali, notarili e per consulenze, relative all'attività di fusione e acquisizione aziendale, nonché le spese connesse all'attività di certificazione della spesa di cui all'art. 15.

CAPO V

Procedimento contributivo

Art. 13.

Presentazione della domanda di contributo

1. Per fruire del contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, trasmessa tramite il sistema Istanze On Line a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera *b*) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, redatti secondo i modelli pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al presente regolamento, all'atto della convalida finale.

2. Per i contributi di cui al Capo IV la domanda è presentata, con le modalità di cui al presente articolo, dal soggetto risultante dall'operazione di fusione o acquisizione aziendale.

3. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo tramite modello F23, compilato secondo le istruzioni pubblicate sul sito internet istituzionale della Regione, nella sezione dedicata al presente regolamento.

4. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, e contiene:

- a) gli elementi identificativi dell'impresa;
- b) il costo complessivo per la realizzazione dell'iniziativa.

5. Alla domanda sono allegati:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) con cui l'impresa attesta:

1) di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali o di non avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;

2) i contributi ricevuti in regime «*de minimis*» ai sensi dell'art. 4, comma 3;

3) di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

4) di non essere destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

5) di rispettare le prescrizioni in materia di cumulo di cui all'art. 5.

b) la descrizione dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo;

c) la quietanza di versamento del modello F23.

6. Sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata al presente regolamento, sono pubblicati l'informativa sul trattamento dei dati personali e la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. Con decreto del Vicedirettore centrale competente in materia di attività produttive sono fissati i termini per la presentazione delle domande di contributo.

8. Per ciascun anno solare le imprese possono presentare una sola domanda di contributo riguardante una sola tra le iniziative di cui agli articoli 10, 11 e 12.

Art. 14.

Procedimento contributivo e concessione del contributo

1. I contributi in forma di credito di imposta, previa verifica della completezza della domanda, della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2, comma 1, nonché della prescrizione di cui all'art. 4 relativo al regime «*de minimis*», sono concessi tramite procedura automatica secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), determinato dal numero progressivo di protocollo attribuito dal sistema informatico.

2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda con decreto del Vicedirettore centrale:

- a) è disposta la concessione dei contributi;
- b) è determinata l'entità del contributo concesso a ciascun beneficiario;
- c) sono archiviate le domande dei soggetti non ammessi a contributo.

3. Il contributo non può essere chiesto a rimborso ed è utilizzabile solo in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 241/1997. Il credito di imposta è utilizzabile tramite la compilazione del modello F24 da presentarsi esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione.

4. Il credito di imposta può essere usufruito dal mese successivo alla comunicazione della concessione del contributo e del codice tributo da utilizzare per la compensazione dei versamenti dovuti, ed entro la data di presentazione della rendicontazione della spesa.

5. La Direzione centrale competente in materia di attività produttive presta attività di assistenza alle imprese per la compilazione del modello F24 solo per la parte relativa alla compilazione del credito di imposta di cui al presente regolamento.

6. I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili; dell'esaurimento delle risorse e dell'eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è data comunicazione ai soggetti interessati mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata al presente regolamento.

7. Le domande che non possono essere soddisfatte per esaurimento delle risorse disponibili sono archiviate dopo la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della domanda.


Capo VI

RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 15.

Presentazione della rendicontazione della spesa

1. La rendicontazione è certificata ai sensi dell'art. 41-bis della legge regionale 7/2000, ed è presentata entro trenta mesi dalla data di comunicazione del decreto di concessione, tramite il sistema Istanze On Line a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera *b*) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della



compilazione e del caricamento degli allegati, redatti secondo il modello pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione nella sezione dedicata al presente regolamento, all'atto della convalida finale.

2. Alla rendicontazione sono allegati:

- a) la certificazione della spesa di cui al comma 1;
- b) la relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata;
- c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) con cui l'impresa attesta:

1) di aver mantenuto i requisiti soggettivi di cui all'art. 2, comma 1;

2) di non essere stato destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

3) di aver rispettato le prescrizioni in materia di cumulo di cui all'art. 5;

4) le dimensioni dell'impresa ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a);

5) di non aver sostenute spese a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

d) un prospetto riepilogativo delle compensazioni effettuate.

3. Le spese, a pena di inammissibilità:

a) sono sostenute nell'arco temporale di ammissibilità della spesa;

b) sono pagate unicamente a mezzo transazione bancaria/postale;

c) sono adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale.

4. Non è ammesso il pagamento tramite contanti o assegni né a mezzo di compensazione.

5. È consentita la richiesta di proroga del termine per la presentazione della rendicontazione di cui al comma 1, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso; la proroga è autorizzata per un massimo di tre mesi.

6. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, l'Ufficio competente, verificati il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 5, la completezza della documentazione allegata e l'effettivo utilizzo del credito d'imposta, procede alla conferma del contributo ovvero all'adozione degli atti di cui al Capo VIII.

7. Ove la rendicontazione sia ritenuta incompleta, il responsabile dell'istruttoria lo comunica all'interessato e assegna un termine massimo di trenta giorni, che sospende il termine di cui al comma 6, per provvedere all'integrazione.

8. Nel caso in cui la documentazione permanga incompleta l'Ufficio competente procede alla revoca del contributo.

Capo VII

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Art. 16.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e gli obblighi previsti dal presente regolamento, in particolare:

a) mantenere i requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, lettera b) che danno diritto all'accesso del contributo fino alla data di presentazione della rendicontazione della spesa;

b) rispettare le prescrizioni di cui all'art. 5 in materia di cumulo;

c) presentare la rendicontazione della spesa entro il termine di cui all'art. 15, comma fatte salve le proroghe autorizzate;

d) rispettare i vincoli di cui all'art. 17;

e) trasmettere le dichiarazioni di cui all'art. 17, comma 3 relative al rispetto dei vincoli;

f) conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di presentazione della rendicontazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 44 della legge regionale 7/2000;

g) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;

h) rispettare le disposizioni di cui all'art. 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.) in materia di obblighi informativi in relazione alle erogazioni pubbliche;

i) utilizzare la posta elettronica certificata all'indirizzo economia@certregioneSvg.it nella trasmissione delle comunicazioni con l'Amministrazione regionale, laddove non richiama espressamente la trasmissione tramite il sistema Istanze On Line.

Art. 17.

Vincolo di destinazione e vincolo territoriale

1. Le imprese beneficiarie del contributo devono, per la durata di tre anni per le PMI e cinque anni per le grandi imprese decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione:

a) mantenere la sede o l'unità operativa attiva sul territorio regionale;

b) mantenere sul territorio regionale e non cedere o alienare a qualsiasi titolo i beni oggetto di contributo, fatta eccezione dei prototipi realizzati nell'attività di ricerca e sviluppo.

2. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo sia i beni oggetto di contributo.

3. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto dei vincoli di cui al presente articolo è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella sezione dedicata al presente regolamento, da trasmettere alla Direzione centrale attività produttive dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo. L'ufficio competente può sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, assegnando un termine perentorio.

4. La violazione dei vincoli di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante.

Art. 18.

Variazioni soggettive dei beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:


a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo;

b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;

c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;

d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 16 e 17 per il periodo residuo.

2. La domanda di subentro deve essere presentata tempestivamente allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi e vincoli. La domanda è predisposta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella sezione dedicata al presente regolamento, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo economia@certregionefvg.it.



3. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda di contributo e la concessione del contributo, la relativa domanda di contributo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse.

4. Per le istanze di subentro pervenute dopo la concessione del contributo, l'Amministrazione regionale espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma del contributo concesso. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

5. La trasformazione dell'impresa ai sensi dell'art. 2498 e seguenti del codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di contributo e il termine relativo ai vincoli di cui all'art. 17, è comunicata tempestivamente all'Ufficio competente che espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.

Capo VIII

ANNULLAMENTO REVOC A E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 19.

Annullamento, revoca e rideterminazione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario ovvero qualora:

a) venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2, comma 1 per l'accesso al contributo, ovvero sia accertata la liquidazione dell'impresa, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale, nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione;

b) sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;

c) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile di cui all'art. 9, comma 1;

d) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine previsto dall'art. 15, comma 1 fatti salvi i casi di proroga autorizzata;

e) nel caso in cui la documentazione allegata alla rendicontazione permanga incompleta scaduto il termine di trenta giorni di cui all'art. 15, comma 8;

f) in caso di variazioni soggettive, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione, ai sensi dell'art. 18.

3. L'Ufficio competente prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o revoca del provvedimento di concessione secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

4. Il contributo è rideterminato nel caso in cui:

a) la spesa ammissibile rendicontata è inferiore a quella sulla base della quale è stato concesso il contributo;

b) non sono rispettati i vincoli di cui all'art. 17;

c) il contributo concesso, eventualmente rideterminato, sia superiore al credito d'imposta portato in compensazione.

5. Il recupero del contributo in seguito all'annullamento, alla revoca o alla rideterminazione disposti dall'Amministrazione regionale.

Capo IX

ISPEZIONI E CONTROLLI

Art. 20.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 44 della legge regionale 7/2000, l'Ufficio competente in relazione alle rendicontazioni presentate effettua ispezioni e controlli a campione.

2. Nella fase del controllo l'Ufficio competente può avvalersi del parere del Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 15, comma 3 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

Capo X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

Convenzione con l'Agenzia delle entrate

1. Con la convenzione di cui all'art. 2, comma 39 della legge regionale 28/2018 tra l'Agenzia delle entrate e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono disciplinate le modalità operative per la fruizione del contributo.

Art. 22.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 23.

Norma transitoria

1. Per l'anno 2019 sono ammissibili solo le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge regionale n. 29/2018.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(*Omissis*)

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

20R00017


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 novembre 2019, n. 0204/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione ad imprese dei finanziamenti agevolati erogabili ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettere j), k) ed m) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) con il contributo finanziario fornito dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 ai sensi dell'articolo 3, commi da 2 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2017, n. 164/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 27 novembre 2019)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo e prevede la concessione, con le disponibilità del fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;



Vista la decisione di esecuzione C (2018) 6013 final dell'11 settembre 2018 con la quale la Commissione europea ha approvato la versione 7 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (PSR) ed in particolare il capitolo 8 «Descrizione delle misure selezionate», che:

a) al paragrafo 8.2.4.3.4 prevede la tipologia di intervento 4.1.4 «Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - strumenti finanziari: fondo di rotazione»;

b) al paragrafo 8.2.4.3.7 prevede, la tipologia di intervento 4.2.3. «Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli - strumenti finanziari: fondo di rotazione»;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto in particolare il Titolo IV (Strumenti finanziari) della parte II, articoli da 37 a 46, del predetto regolamento (UE) n. 1303/2013 che consente e disciplina l'impiego dei Fondi per lo sviluppo rurale per sostenere strumenti finanziari nell'ambito del PSR, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nel Programma medesimo;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24, art. 3, commi da 2 a 6, che ha individuato il fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo quale strumento finanziario con cui la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia finanzia misure di sostegno nell'ambito del proprio PSR 2014-2020 prevedendo a tal fine le tipologie di finanziamento concedibili dal fondo;

Visto il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione ad imprese dei finanziamenti agevolati erogabili ai sensi dell'art. 5, comma primo, lettere j) ed m) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) con il contributo finanziario fornito dal Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 ai sensi dell'art. 3, commi da 2 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019)» emanato con proprio decreto 14 luglio 2017, n. 0164/Pres. così come modificato con propri decreti 18 dicembre 2017, n. 0285/Pres e 11 febbraio 2019, n. 013/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione ad imprese dei finanziamenti agevolati erogabili ai sensi dell'art. 5, comma primo, lettere j), k) ed m) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) con il contributo finanziario fornito dal Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 ai sensi dell'art. 3, commi da 2 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019) ema-

nato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2017, n. 164/Pres.» e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2019, n. 1834;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione ad imprese dei finanziamenti agevolati erogabili ai sensi dell'art. 5, comma primo, lettere j), k) ed m) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) con il contributo finanziario fornito dal Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 ai sensi dell'art. 3, commi da 2 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2017, n. 164/Pres.» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA


Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione ad imprese dei finanziamenti agevolati erogabili ai sensi dell'art. 5, comma primo, lettere j), k ed m) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) con il contributo finanziario fornito dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 ai sensi dell'art. 3, commi da 2 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2017, n. 164/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 164/2017

1. Al comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2017, n. 164 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione ad imprese dei finanziamenti agevolati erogabili ai sensi dell'art. 5, comma primo, lettere j), k ed m) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) con il contributo finanziario fornito dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 ai sensi dell'art. 3, commi da 2 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019)), le parole: «o dell'importo massimo dell'aiuto stabiliti» sono sostituite dalla seguente: «stabilita».



Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

20R00018

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 31.

Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 410 del 10 dicembre 2019)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis);

Art. 1.

Stati di previsione delle entrate e delle spese

1. Per l'esercizio finanziario 2020 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 16.613.284.272,11 euro e di cassa per 16.691.047.352,95 euro e autorizzati impegni di spesa per 16.613.284.272,11 euro e pagamenti per 16.464.633.420,92 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2021 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 15.387.052.920,05 euro e autorizzati impegni di spesa per 15.387.052.920,05 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2022 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 15.077.749.757,55 euro e autorizzati impegni di spesa per 15.077.749.757,55 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

Art. 2.

Allegati al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);

f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 7);

h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);

j) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);

k) la nota integrativa (allegato 11) recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 14, 15 e 18;

l) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);

m) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);

n) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto di amministrazione (allegato 14);

o) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 15);

p) l'elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2020 - 2022 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 16);

q) prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 17);

r) l'elenco degli impegni assunti negli esercizi precedenti al 2016 finanziati mediante ricorso all'indebitamento (allegato 18).

Art. 3.

Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2020 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 670.000.000,00.



Art. 4.

*Attuazione del titolo II
del decreto legislativo n. 118 del 2011*

1. Per l'attuazione del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

Art. 5.

Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di euro 12,00.

Art. 6.

Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti

1. In applicazione dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 è autorizzato, per l'anno 2020, il ricorso al debito, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, fino all'importo complessivo di euro 947.593.239,09, a copertura del presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2019 determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati dall'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021) rideterminati dall'art. 5 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 14 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021).

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 4,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di trenta anni.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti

mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, trova la copertura nel bilancio di previsione, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50, Programmi 1 e 2.

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2022 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

Art. 7.


*Autorizzazione all'indebitamento
per il programma triennale degli investimenti*

1. Per l'attuazione del programma regionale degli investimenti è autorizzato il ricorso all'indebitamento rispettivamente per euro 38.800.000,00 nel 2020, euro 56.200.000,00 nel 2021 ed euro 52.700.000,00 nel 2022, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento all'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione), nel rispetto dell'art. 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)) e dell'art. 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché all'osservanza di quanto recato dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 4,5 per cento annuo e per la durata non superiore alla vita utile dell'investimento.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione 2020-2022.

4. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l'indebitamento con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dal presente articolo.



5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo trova la copertura nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50 Debito pubblico, Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari e Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2022 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 risultino meno onerose di quanto previsto al presente articolo, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

Art. 8.

Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2020.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 10 dicembre 2019

BONACCINI

(*Omissis*).

20R00021

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 74.

Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 13 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *c*) ed *l*), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171 (Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69);

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa);

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti, locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 (Nonne per la tutela della qualità dell'aria ambiente);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72 (Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente «PRQA»). Approvazione ai sensi della legge regionale n. 65/2014);



Considerato quanto segue:

1. L'art. 9 del decreto legislativo n. 155/2010 prevede che, se in una o più aree all'interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le regioni e le province autonome adottano un piano che prevede le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento per rientrare nei valori limite nei termini prescritti;

2. Presso diverse zone ed agglomerati del territorio regionale continuano a registrarsi superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto NO₂;

3. Il 17 maggio 2018 la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per non aver rispettato, a partire dal 2008, i valori limite giornalieri di PM10 (50 µg/m³ da non superare più di trentacinque volte in un anno civile) e annuali (40 µg/m³) stabiliti nell'Allegato XI della direttiva 2008/50/CE. Le zone interessate dalla procedura (n. 2014/2147) appartengono alle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Marche, Molise, Campania, Toscana, Puglia e Sicilia;

4. In merito al superamento di tale limite relativo al materiale particolato PM10, le zone interessate del territorio toscano sono: la IT0907 (zona di Prato - Pistoia) e la zona IT0909 (zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese) che presentano anche caratteristiche orografiche e climatiche tali da poter interferire con il raggiungimento del rispetto del valore limite di qualità dell'aria;

5. Nel 2018 la zona «Prato-Pistoia» risulta aver rispettato i limiti di concentrazione previsti dalla normativa; mentre nella zona «Valdarno Pisano e Piana Lucchese» permangono valori di PM10 con limiti di concentrazione al di sopra della soglia consentita dalla direttiva.

6. Per le aree di superamento Valdarno Pisano e Piana Lucchese e «Prato-Pistoia», dai risultati del progetto di ricerca PATOS (Particolato atmosferico in Toscana) emerge che la causa principale di tali superamenti è da ricercarsi nella combustione di biomasse, sia per il riscaldamento sia come pratica di abbruciamento di sfalci e potature all'aperto;

7. Al fine di contribuire a ridurre la principale fonte di produzione di PM10, così come emerso dallo studio PATOS, sarà incentivata la sostituzione degli impianti di riscaldamento civile a biomassa con impianti alternativi a basse emissioni;

8. Il 7 marzo 2019 la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per non aver rispettato, tra il 2010 e il 2017, il valore limite annuale di biossido di azoto NO₂ (40 µg/m³), stabilito all'allegato XI della direttiva 2008/50/CE. Le zone interessate dalla procedura (2015/2043) appartengono alle regioni Lombardia, Piemonte, Lazio, Liguria, Toscana, Sicilia;

9. In merito al superamento di tale valore limite relativo al biossido di azoto (NO₂), la zona interessata è la IT0906 (Agglomerato di Firenze), limitatamente alle centraline di stazione di tipo urbana traffico della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria, denominate FI-Gramsci e FI-Mosse, ubicate nel Comune di Firenze; mentre tutte le stazioni di fondo presentano valori ampiamente entro i limiti;

10. Il valore annuale è stato di 59 µg/m³ per il 2010 (quando la detta zona era ancora identificata come zona IT 0901); in seguito, ossia dopo la modifica della zona in IT0906 (agglomerato di Firenze), detto valore è stato di 103 µg/m³ per il 2011, 82 µg/m³ per il 2012, 62 µg/m³ per il 2013, 65 µg/m³ per il 2014, 63 µg/m³ per il 2015, 65 µg/m³ per il 2016 e 64 µg/m³ per il 2017;

11. Nel 2018 i valori di concentrazione di biossido di azoto registrati dalle stazioni della rete regionale hanno evidenziato che il limite sulla media annuale di NO₂ è stato superato dalla sola stazione di tipo urbana traffico denominata FI-Gramsci, ubicata nel Comune di Firenze, con una media annuale di 60 µg/m³; mentre la stazione FI-Mosse è rientrata entro i valori limite;

12. La stazione di FI-Gramsci rappresenta quindi il punto di maggiore criticità (hot spot) in Toscana; la rappresentatività di tale stazione è da ricondurre ad una fascia di alcune centinaia di metri lungo il percorso, di alcuni chilometri, dei viali di circonvallazione relativamente alla parte che si snoda dalla porta medievale di ingresso alla città verso Arezzo (Piazza Beccaria) a quella verso Prato (Porta al Prato);

13. Nella zona «Agglomerato di Firenze», la principale sorgente dei superamenti dei limiti del biossido di azoto NO₂ deve ritenersi legata al traffico ed, in particolare, alle emissioni «exhaust» dei veicoli diesel euro 3, euro 4 ed euro 5, che si stima contribuiscano rispettivamente per il 15, 29 e 34 per cento (per un totale complessivo pari al 78 per cento) alle emissioni di biossido di azoto NO₂ derivanti da traffico - secondo i dati ACI sul parco circolante al 2017 - con la conseguenza che nella zona «Agglomerato di Firenze» si deve prevedere, in



modo graduale, il blocco del traffico per i veicoli diesel euro 3, euro 4 ed euro 5;

14. Il 9 dicembre 2015, la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 1182, con la quale sono state individuate le aree di superamento «Agglomerato di Firenze», «Piana lucchese» e «Piana Prato-Pistoia», per le quali i comuni appartenenti sono soggetti all'elaborazione e all'adozione dei piani di azione comunale (PAC) di cui alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente);

15. Il 18 luglio 2018, con la deliberazione n. 72, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) che, tenuto conto delle criticità delle aree sopra indicate, prevede specifiche azioni per la riduzione degli inquinanti oggetto di superamento, al fine di raggiungere gli obiettivi generali e specifici prefissati, tra cui quello di «portare a zero la percentuale di popolazione esposta a superamenti oltre i valori limite di biossido di azoto e materiale particolato PM10 entro il 2020» mediante la realizzazione di una serie di specifici interventi;

16. Nonostante i positivi effetti prodotti dalle politiche regionali realizzate dal 2010 a oggi in materia di qualità dell'aria, che hanno indotto un progressiva diminuzione delle zone di superamento dei valori limite e dell'entità dei superamenti per il PM10 e il biossido di azoto NO₂, le procedure di infrazione avviate sono in fase avanzata (procedure n. 2014/2147 e n. 2015/2043 in fase di ricorso art. 258 TFUE) per cui risulta necessario porre in essere misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi relativi a tali valori limite nel più breve tempo possibile;

17. A tal fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha promosso la sottoscrizione di un nuovo accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nella regione Toscana, all'interno del quale sono programmate una serie di misure comuni, da porre in essere, in concorso con quelle previste dalle norme vigenti, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria ambiente e del contrasto all'inquinamento atmosferico;

18. Per dare attuazione al suddetto accordo, occorre prevedere specifiche misure rafforzative del PRQA, con particolare riferimento all'istituzione di zone di limitazione alla circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti nei comuni nei quali risulta superato il valore limite relativo al biossido di azoto (NO₂);

19. Considerata la necessità di provvedere urgentemente al fine di rispettare gli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal decreto legislativo n. 155/2010, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal decreto legislativo 155/2010 in attuazione della direttiva 2008/50/CEE relativa alla qualità dell'aria ambiente

1. Nelle more della modifica del piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72, la Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente, approva con deliberazione misure urgenti di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) ai fini della risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014/2147 e n. 2015/2043, per quanto attiene al territorio regionale.

2. Le misure di cui al comma 1 prevedono l'istituzione di zone di limitazione alla circolazione per i veicoli maggiormente inquinanti nel territorio dei comuni oggetto delle procedure d'infrazione in cui non siano rispettati i valori limite previsti dal decreto legislativo 155/2010.

3. I comuni il cui territorio è interessato dalle procedure di infrazione adeguano gli atti previsti dall'art. 12, comma 5, della legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente) e attuano le misure di cui alla deliberazione prevista al comma 1 entro i termini previsti dalla deliberazione stessa.

4. La Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nei confronti dei comuni inadempienti agli obblighi previsti dal comma 3.



5. Il PRQA è adeguato alle misure adottate con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, entro il 31 ottobre 2021. L'efficacia di tale deliberazione termina con l'adeguamento del piano regionale alle misure stesse.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 dicembre 2019

ROSSI

(Omissis).

20R00026

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 75.

Norme per incentivare l'introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 13 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *l* e *n*), dello Statuto.

Considerato quanto segue:

1. consumare prodotti originari del territorio identifica una politica economica che predilige il prodotto locale garantendo un risparmio nel processo di trasporto per ciò che attiene sia la riduzione di gas nocivi all'ambiente, sia la riduzione dei costi dovuti ai numerosi passaggi di imballaggio e confezionamento;

2. è importante aumentare il livello di consapevolezza dei fruitori del servizio di refezione scolastica, alunni e loro famiglie, attraverso l'elaborazione di azioni e interventi mirati all'informazione e sensibilizzazione per una corretta alimentazione, comprensiva di prodotti della tradizione locale;

3. la Regione intende attribuire incentivi economici ai soggetti pubblici che aggiudicano servizi di refezione collettiva scolastica, o che erogano direttamente il servizio di mensa scolastica, anche al fine di far conoscere le proprietà organolettiche degli alimenti usati nella refezione stessa e di promuovere l'utilizzo dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche.

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, allo scopo di diffondere la corretta educazione alimentare, la cultura del cibo e delle tradizioni alimentari toscane e la lotta allo spreco alimentare, promuove il consumo di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e alimentari toscani a chilometro zero, provenienti da filiera corta, nell'ambito dei servizi di refezione scolastica nei nidi d'infanzia, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

Art. 2.


Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per prodotti a chilometro zero i prodotti agricoli, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura e alimentari, la cui produzione e trasformazione della materia, o dell'ingrediente primario presente in misura superiore al cinquanta per cento, avviene entro i confini amministrativi della Regione Toscana. I prodotti freschi della pesca in mare sono a chilometro zero se provenienti da punti di sbarco situati in Toscana e catturati da imbarcazioni iscritte nel registro delle imprese di pesca dei compartimenti marittimi regionali. I prodotti freschi dell'acquacoltura in mare sono a chilometro zero se provenienti da impianti collocati nelle acque costiere regionali.

2. Ai fini della presente legge si intendono per prodotti provenienti da filiera corta quelli che provengono da filiere produttive caratterizzate al massimo da un intermedio tra il produttore e la stazione appaltante.

3. Tra i prodotti di cui all'art. 1 rientrano anche i prodotti appartenenti a una delle seguenti categorie, se rispettano i requisiti di cui ai commi 1 e 2:

a) ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991 e del regolamento (CE) n. 889/2008 del 5 settembre 2008 della commissione recante modalità



di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

b) prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e specialità tradizionale garantita (STG), prodotto di montagna di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che interessano il territorio regionale;

c) ottenuti con tecniche di produzione integrata di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);

d) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e al regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

e) prodotti delle razze e delle varietà locali a rischio di estinzione di cui alla legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale) e alla legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e agroalimentare).

Art. 3.

Contributi per progetti pilota

1 Per perseguire le finalità della presente legge la Giunta regionale, a partire dall'anno 2020, previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica, finanzia progetti pilota che devono garantire:

a) la fornitura di pasti nelle mense scolastiche incluse nel progetto preparati utilizzando almeno il cinquanta per cento di prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta;

b) un'iniziativa di informazione e sensibilizzazione almeno dei fruitori della refezione scolastica.

2. I progetti sono presentati da soggetti pubblici appaltanti che aggiudicano servizi di refezione collettiva scolastica, o che erogano direttamente il servizio di refezione collettiva scolastica o mediante società a partecipazione pubblica affidatarie del servizio.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti;

b) le modalità di assegnazione dei contributi;

c) le modalità di revoca e di rendicontazione dei contributi.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento dei contributi di cui all'art. 3, è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2020 - 2021, cui si fa fronte con le risorse della Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020 e 2021.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 5.

Norma finale

1. La legge regionale 27 maggio 2002, n. 18 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana), è abrogata.10

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 dicembre 2019

ROSSI

(*Omissis*).

20R00027

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2019, n. 76.

Disciplina delle attività di enoturismo. Modifiche alla legge regionale n. 30/2003.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 59 del 18 dicembre 2019*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA


la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;



Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e, in particolare, l'art. 1, commi da 502 a 505;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica);

Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di assicurare l'attuazione e l'applicazione delle norme statali che disciplinano l'attività di enoturismo, si interviene nell'ordinamento regionale inserendo un nuovo titolo nella legge regionale n. 30/2003, nel quale sono disciplinate a livello regionale altre attività considerate connesse all'attività agricola: l'agriturismo e le fattorie didattiche;

2. Per l'applicazione del regime amministrativo della segnalazione di inizio attività (SCIA), necessario per l'avvio dell'attività di enoturismo, si prevedono specifiche disposizioni di dettaglio, in particolare si stabilisce che la SCIA è presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) mediante il sistema telematico di accettazione regionale (STAR);

3. In coerenza con le finalità perseguite dalle disposizioni statali, in particolare la crescita e la valorizzazione del comparto vitivinicolo e tenuto conto della tipologia di requisiti e standard di qualità richiesti, sono individuati gli operatori che possono svolgere le attività di enoturismo;

4. Nell'ambito dei requisiti necessari per l'esercizio dell'enoturismo le disposizioni statali hanno stabilito che il personale addetto alle attività enoturistiche deve essere dotato di adeguate competenze e formazione; al fine di assicurare l'applicazione di tali norme sono stati previsti i requisiti di formazione minimi che il personale preposto alle suddette attività deve possedere;

5. È necessario modificare le norme relative alle modalità di presentazione della SCIA sia per le attività di agriturismo sia per le fattorie didattiche, per aggiornarle ai nuovi strumenti informatici;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Sostituzione del titolo della legge regionale n. 30/2003

1. Il titolo della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana), è sostituito dal seguente: «Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana».

2. Ovunque ricorra il titolo originario della legge regionale n. 30/2003 questo è sostituito con il titolo di cui al comma 1.

Art. 2.

Finalità

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 30/2003

1. Alla fine della lettera *d*) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2003 sono aggiunte le parole: «e l'enoturismo».

Art. 3.

Definizioni

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 30/2003

1. Dopo il comma 2-*bis* 1. dell'art. 2 della legge regionale n. 30/2003 è aggiunto il seguente:

«2-*bis* 2. Per enoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza del vino esplesate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine e dei vigneti.».

Art. 4.

Esercizio dell'attività agrituristiche

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 30/2003

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 30/2003 sono aggiunte le parole: «mediante il sistema telematico di accettazione regionale (STAR).».

2. Il comma 9 dell'art. 8 della legge regionale n. 30/2003 è abrogato.

Art. 5.

Avvio delle attività di fattoria didattica
Modifiche all'art. 22-bis della legge regionale
n. 30/2003

1. Al comma 1 dell'art. 22-*bis* della legge regionale n. 30/2003 le parole: «per via telematica,» sono sostituite dalle seguenti: «mediante STAR,».

2. Il comma 2 dell'art. 22-*bis* della legge regionale n. 30/2003 è abrogato.

Art. 6.

Esercizio delle attività di enoturismo
Inserimento del titolo II-ter nella legge regionale
n. 30/2003

1. Dopo il titolo II-*bis* della legge regionale n. 30/2003 è inserito il seguente: «Titolo II-*ter* - Esercizio delle attività di enoturismo».



Art. 7.

*Avvio delle attività di enoturismo
Inserimento dell'art. 22-septies nella legge regionale
n. 30/2003*

1. Dopo l'art. 22-sexies, nel titolo II-bis della legge regionale n. 30/2003, è inserito il seguente:

«Art. 22-septies (*Avvio delle attività di enoturismo*).

— 1. Possono esercitare le attività di enoturismo:

a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'art. 2135 del codice civile che svolge attività di vitivinicoltura;

b) i comitati di gestione delle strade del vino riconosciute ai sensi della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità);

c) le cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino;

d) i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono avviare le attività di enoturismo sono soggetti alla presentazione, mediante STAR, della SCIA allo SUAP del comune in cui si esercita l'attività. Il modello della SCIA è approvato con decreto del dirigente del settore competente della Giunta regionale.

3. Nel caso in cui l'attività di enoturismo sia attivata nell'ambito dell'agriturismo, l'imprenditore provvede agli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 per la presentazione della DUA e della SCIA.

4. Le attività di enoturismo non possono essere esercitate dai soggetti di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c) d) ed e).

Art. 8.

*Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo
Inserimento dell'art. 22-octies nella legge regionale
n. 30/2003*

1. Dopo l'art. 22-setpies della legge regionale n. 30/2003 è inserito il seguente:

«Art. 22-octies (*Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo*). — 1. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessaria la presenza del titolare dell'azienda o di un familiare coadiuvante o di un socio delegato o di un dipendente delegato o di un collaboratore esterno. Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice e di impresa agricola);

b) attestato di frequenza rilasciato a seguito di un percorso formativo obbligatorio per il conseguimento del requisito della capacità professionale necessario per la qualifica di IAP ai sensi della legge regionale n. 45/2007;

c) diploma o laurea in materie agrarie;

d) titolo di enologo, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129 (Ordinamento della professione di enologo);

e) dichiarazione di aver svolto attività in ambito vitivinicolo nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività di enoturismo. La dichiarazione deve essere completa delle indicazioni relative alle aziende e ai periodi di svolgimento dell'attività stessa;

f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l'attività vitivinicola organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a cinquanta ore di formazione teorica/pratica.»

Art. 9.

*Standard minimi di qualità per lo svolgimento delle
attività di enoturismo. Inserimento dell'art. 22-novies
nella legge regionale n. 30/2003.*

1. Dopo l'art. 22-octies della legge regionale n. 30/2003 è inserito il seguente:

«Art. 22-novies (*Standard minimi di qualità per svolgere attività di enoturismo*). — 1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività di enoturismo devono avere i seguenti standard minimi di qualità:

a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;

b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;

c) cartello da affiggere all'ingresso contenente i dati relativi all'accoglienza enoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;

d) sito o pagina web aziendale almeno in italiano e in inglese;


e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;

f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano;

g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica sia in ambito vitivinicolo, sia agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;

h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;

i) l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine e delle aziende agricole deve essere effettuata con calici, bicchieri da vino in vetro, in cristallo o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto.



2. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessario stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.».

Art. 10.

Attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti. Inserimento dell'art. 22-decies nella legge regionale n. 30/2003.

1. Dopo l'art. 22-novies della legge regionale n. 30/2003 è inserito il seguente:

«Art. 22-decies (*Attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti*). — 1. Nel caso in cui le attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari non siano svolte in ambito agrituristico, l'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Toscana quali:

a) prodotti a denominazione geografica protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e prodotto di montagna di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

b) prodotti ottenuti con tecniche di produzione integrata di cui alla legge regionale 14 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);

c) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

d) prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991 e del regolamento (CE) n. 889/2008 del 5 settembre 2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

2. Nel caso in cui le attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari siano svolte in ambito agrituristico si applicano gli articoli 10 e 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 «Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana»).

3. Dall'attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari sono in ogni caso escluse le attività che configurano la somministrazione di pasti alimenti e bevande.».

Art. 11.

Elenco degli operatori delle attività di enoturismo. Inserimento dell'art. 22-undecies nella legge regionale n. 30/2003

1. Dopo l'art. 22-decies della legge regionale n. 30/2003 è inserito il seguente:

«Art. 22-undecies (*Elenco degli operatori delle attività di enoturismo*). — 1. I soggetti di cui all'art. 22-septies, comma 1, che svolgono le attività di enoturismo sono inseriti nell'elenco regionale degli operatori tenuto dall'ARTEA tramite l'utilizzo del SIART e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 23/2000 a seguito della presentazione della SCIA.

2. I dati presenti nell'elenco regionale possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.».

Art. 12.

Vigilanza e controllo. Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 30/2003

1. Al comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n. 30/2003 dopo la parola: «architettoniche.» Sono aggiunte le seguenti: «La Regione controlla altresì i requisiti e gli standard minimi di qualità per lo svolgimento delle attività di enoturismo di cui all'art. 22-octies.».

Art. 13.

Sanzioni amministrative. Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 30/2003

1. Il comma 6-ter dell'art. 24 della legge regionale n. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«6-ter. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica e le attività di enoturismo senza aver presentato la SCIA di cui, rispettivamente, all'art. 22-bis e all'art. 22-septies, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Il comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di fattoria didattica e di enoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi.».

2. Dopo il comma 6-quinquies dell'art. 24 della legge regionale n. 30/2003 è inserito il seguente:

«6-sexies. Chiunque viola quanto prescritto dall'art. 22-octies è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.».


3. Dopo il comma 6-sexies dell'art. 24 della legge regionale n. 30/2003 è inserito il seguente:

«6-septies. Chiunque viola quanto prescritto dall'art. 22-novies è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.».

Art. 14.

Norma transitoria

1. I soggetti che all'entrata in vigore della presente legge già esercitano una o più attività riconducibili a quelle di cui all'art. 3, sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni



contenute nella medesima legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore. In caso di mancato adeguamento e di mancata presentazione della SCIA entro tale termine, le suddette attività non possono più essere esercitate.

Art. 15.

Norma finale

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 dicembre 2019

ROSSI

(*Omissis*).

20R00028

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2019, n. 77.

Albo regionale imprese agricolo-forestali. Modifiche alla l.r. n. 39/2000.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 59 del 18 dicembre 2019*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'art. 4 comma 1, lettera l) e n), dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali);
Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Considerato quanto segue:

1. il decreto legislativo n. 34/2018 disciplina, all'art. 10, l'istituzione da parte delle regioni di elenchi o albi delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi nel settore forestale e ambientale, della silvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi, se svolta congiuntamente alle attività di gestione forestale;

2. la nuova disciplina statale ha previsto che gli albi istituiti dalle regioni siano articolati per categorie, o se-

zioni, distinte a seconda della diversa natura giuridica delle imprese, tenendo anche conto delle loro capacità tecnico-economiche e della tipologia di prestazione e prevedendo una specifica categoria per le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile;

3. relativamente ai requisiti per l'iscrizione delle imprese all'albo, il decreto legislativo n. 34/2018 prevede che le imprese, fatti salvi i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), possiedano requisiti generali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento delle attività per le quali è prevista l'istituzione degli elenchi/albi; al fine di dettagliare i suddetti requisiti la normativa nazionale rinvia ad un decreto ministeriale la definizione di criteri minimi ai quali le regioni sono tenute ad adeguarsi;

4. a livello regionale nella legge regionale n. 39/2000 è già previsto un albo regionale delle imprese agricolo-forestali, istituito in attuazione del previgente decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), nel quale non è prevista l'articolazione in sezioni e non è contemplata l'iscrizione per le imprese agricole; l'adeguamento della normativa regionale alle novità legislative nazionali in materia di albi forestali e, in particolare, l'istituzione di una sezione delle imprese agricole riveste notevole importanza anche al fine di favorire la multifunzionalità e, conseguentemente, la presenza sul territorio delle imprese agricole, che svolgono un ruolo fondamentale nel presidio e nella valorizzazione dello stesso, soprattutto delle zone agricolo-forestali più marginali;

5. per consentire l'effettiva operatività della nuova articolazione, è necessario dettagliare i requisiti tecnici in conformità ai criteri minimi da definire a livello nazionale con decreto ministeriale; nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale la Regione Toscana intende comunque tempestivamente modificare l'art. 13 della legge regionale n. 39/2000 in conformità alla nuova disciplina del decreto legislativo n. 34/2018 e rinviare ad un regolamento attuativo le specifiche tecniche, da adeguare, ove necessario, al decreto ministeriale statale quando sarà adottato;


APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

*Albo regionale delle imprese agricolo-forestali.
Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 39/2000*

1. L'art. 13 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Albo regionale delle imprese agricolo-forestali*). — 1. Ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), è istituito l'albo regionale delle imprese agricolo-forestali che operano nel settore forestale e ambientale, della silvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore



delle sistemazioni idraulico forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 34/2018.

2. L'albo è articolato per categorie e per sezioni. Le categorie sono definite in relazione alla natura giuridica delle imprese e una è riservata alle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Le sezioni sono definite in relazione alle capacità tecnico-economiche e alle tipologie di prestazioni.

3. All'albo possono iscriversi le imprese, in forma singola e associata, che possiedono i seguenti requisiti:

a) essere iscritte nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), per l'esercizio delle attività di cui al comma 1;

b) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

c) avere almeno un addetto legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo in possesso di specifiche competenze professionali in campo forestale definiti nel regolamento di cui al comma 4;

d) avere un numero minimo di dipendenti definito nel regolamento di cui al comma 4, tenuto conto delle capacità tecnico-economiche nonché delle tipologie di prestazioni;

e) disporre di attrezzature e mezzi tecnici adeguati definiti nel regolamento di cui al comma 4, tenuto conto delle tipologie di prestazioni;

f) rispondere a requisiti di affidabilità definiti nel regolamento di cui al comma 4, tenuto conto del rispetto delle norme contenute nella presente legge e della regolare esecuzione dei lavori finanziati dalla Regione.

4. L'albo è tenuto dalla Giunta regionale nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

5. La Giunta regionale specifica, con regolamento, i requisiti di cui al comma 2, nonché le modalità per l'iscrizione, la sospensione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'albo.».

Art. 2.

Norme transitorie e finali

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è approvato il regolamento di attuazione di cui all'art. 13, comma 4, della legge regionale n. 39/2000.

2. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 13, della legge regionale n. 39/2000, così come sostituito dall'art. 1 della presente legge, sono efficaci dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1. Fino a tale data resta valida l'iscrizione all'albo delle imprese agricolo-forestali effettuata sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Clausola di cedevolezza

1. Alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 10, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), il regolamento di cui all'art. 1, è adeguato alla sopravvenuta normativa statale, ove necessario.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 dicembre 2019

ROSSI

(*Omissis*).

20R00029

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2019, n. 78.

Disposizioni in materia di sistemi museali. Modifiche alla l.r. 21/2010.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 59 del 18 dicembre 2019*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;


Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale);

Considerato quanto segue:

1. Il 21 febbraio 2018 sono stati adottati con il decreto ministeriale turismo n. 113/2018 i livelli minimi uniformi di qualità per musei e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, validi per musei, monumenti e aree archeologiche, che individuano gli *standard* minimi e gli obiettivi per il miglioramento della qualità dell'offerta museale, base su cui si fonda la contestuale attivazione del Sistema museale nazionale;

2. La Regione Toscana intende proseguire nell'azione diretta al miglioramento della qualità dei musei toscani e dei loro servizi attraverso il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale, recependo il decreto ministeriale turismo n. 113/2018, ed adeguando di conseguenza la normativa regionale;

3. Al fine di permettere l'adeguamento del regolamento attuativo della normativa regionale alla normativa



statale sopravvenuta, è opportuno disporre l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni legislative regionali di adeguamento alla stessa contenute nella presente legge;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

*Modifiche al preambolo
della legge regionale n. 21/2010*

1. Dopo l'ultimo «Visto» del preambolo della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali),

è aggiunto il seguente:

«Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale);».

2. Dopo il punto n. 16 del preambolo della legge regionale n. 21/2010 è aggiunto il seguente:

«16-bis. È necessario conservare l'efficacia alle disposizioni di cui al capo I del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 «Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali»), relative al riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale, fino all'emanazione delle disposizioni di modifica del medesimo regolamento in conformità alla presente legge.».

Art. 2.

*Sistemi museali
Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 21/2010*

1. Il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 21/2010 è sostituito dal seguente:

«3. I sistemi museali sono costituiti con atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi.».

2. Alla fine del comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 21/2010 sono aggiunte le parole: «, in coerenza con la vigente normativa statale.».

Art. 3.

*Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale.
Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 21/2010.*

1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 21/2010 è sostituito dal seguente:

«1. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale sono definiti nel regolamento di cui all'art. 53, con riferimento ai tre macro ambiti individuati nell'allegato I (Livelli uniformi di qualità per i musei) del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale), rilevanti per la verifica del rispetto degli *standard* minimi e per l'individuazione di obiettivi per il miglioramento:

a) organizzazione;

b) collezioni;

c) comunicazione e rapporti con il territorio.».

2. Il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 21/2010 è abrogato.

Art. 4.

Norma transitoria

1. Fino all'emanazione delle disposizioni di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 «Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali»), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al capo I del medesimo regolamento vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relative al riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 dicembre 2019

ROSSI

(*Omissis*)

20R00030



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 0 3 1 4 *

€ 3,00

